

L'ANALISI

Una prova selettiva, due assunzioni

Un concorso, due assunzioni. È questo l'effetto piuttosto paradossale dell'emendamento approvato al senato alla legge di conversione del dl 101/2013, che ha introdotto il nuovo comma 6-bis all'articolo 4 del decreto.

La disposizione ha l'effetto sostanziale di permettere una vera e propria trasformazione diretta del rapporto di lavoro dei precari, da tempo determinato a tempo indeterminato. L'emendamento torna, in sostanza, indietro nel tempo e rispolvera la possibilità di stabilizzare i precari pubblici senza alcuna prova selettiva, come previsto a suo tempo, per gli enti locali, dall'articolo 1, comma 558, della legge 296/2006, che impose prove selettive solo per i precari assunti senza concorsi e, dunque, con non meglio identificate «procedure diverse». Per gli altri lavoratori a tempo determinato, invece, fu sufficiente la previsione della volontà di stabilizzare e la presentazione delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da parte degli interessati, con in più alcuni criteri di priorità nell'ordine delle assunzioni in ruolo.

Tale meccanismo all'evidenza non selettivo, né meritocratico, venne di fatto bloccato dall'articolo 17 del dl 78/2009, convertito in legge 102/2009, che eliminò questo sistema, sostituendolo con quello dei concorsi pubblici con riserva dei posti, confermato, poi, dalla novellazione apportata all'articolo 35 del dlgs 165/2001 da parte della legge 228/2012, la legge di stabilità per il 2013.

In effetti, anche l'articolo 4, comma 6, del dl 101/2013 si attiene alla necessità di espletare concorsi per assumere dipendenti pubblici a tempo determinato, per quanto si tratti non di concorsi aperti a tutti con riserva di posti, bensì di concorsi interamente riservati, già per loro natura non particolarmente coerenti con i principi meritocratici.

L'emendamento consente a coloro che erano stati interessati dalle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi del comma 560 dell'articolo 1, della legge 296/2006, di ottenere direttamente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sulla base di una semplice domanda, a condizione di aver prestato servizio per tre anni negli ultimi cinque.

In altre parole, per il legislatore i concorsi espletati anni addietro, per assunzioni a tempo determinato, sono sufficienti per essere assunti anche a tempo indeterminato. Con un solo concorso, quindi, gli interessati ottengono due assunzioni: la prima, a termine; la seconda, stabile.

È evidente la pericolosità di un simile sistema di trasformazione diretta dei contratti da flessibili in stabili. Da un lato, infatti, accresce a dismisura le aspettative di chi abbia contratto con le amministrazioni locali rapporti di lavoro flessibili. Dall'altro dà per scontata l'equivalenza tra concorsi indetti per coprire posti a termine, e concorsi che sin dall'origine reclutino per lavori a tempo indeterminato.

Dovrebbe essere evidente che a concorsi per posti a tempo determinato partecipano molti meno concorrenti, sicché la selezione meritocratica risulta certamente meno efficace di quella che caratterizza i concorsi per posti a tempo indeterminato.

Per altro, i destinatari dell'emendamento a suo tempo parteciparono sì a concorsi, ma anch'essi, all'epoca, poco concorrenziali, perché sorretti da una riserva del 60%.

La corsa all'immissione in ruolo dei precari intrapresa dal governo, insomma, persegue la concorrenzialità e la selezione meritocratica sempre più a parole e sempre meno nei fatti.

Luigi Oliveri

